

Bruxelles, 22 giugno 2020
(OR. en)

8994/20

ECOFIN 519
UEM 228
DELECT 73

NOTA DI TRASMISSIONE

Origine:	Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, per conto della Segretaria generale della Commissione europea
Data:	19 giugno 2020
Destinatario:	Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Segretario Generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	C(2020) 4140 final
Oggetto:	REGOLAMENTO DELEGATO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE del 19.6.2020 recante modifica del regolamento delegato (UE) n. 877/2013 che integra il regolamento (UE) n. 473/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sulle disposizioni comuni per il monitoraggio e la valutazione dei documenti programmatici di bilancio e per la correzione dei disavanzi eccessivi negli Stati membri della zona euro

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento C(2020) 4140 final.

All.: C(2020) 4140 final

Bruxelles, 19.6.2020
C(2020) 4140 final

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE

del 19.6.2020

recante modifica del regolamento delegato (UE) n. 877/2013 che integra il regolamento (UE) n. 473/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sulle disposizioni comuni per il monitoraggio e la valutazione dei documenti programmatici di bilancio e per la correzione dei disavanzi eccessivi negli Stati membri della zona euro

RELAZIONE

1. CONTESTO DELL'ATTO DELEGATO

Durante la riunione dell'Eurogruppo del 9 aprile 2020, i ministri delle Finanze degli Stati membri della zona euro hanno proposto di istituire un sostegno per la gestione della crisi pandemica, basato sulla linea di credito soggetta a condizioni rafforzate del meccanismo europeo di stabilità, in risposta alla pandemia di Covid-19. Come indicato nella relazione dell'Eurogruppo, l'unico requisito per accedere [al sostegno per la gestione della crisi pandemica] è "l'impegno da parte degli Stati membri della zona euro richiedenti il sostegno a utilizzare questa linea di credito per sostenere il finanziamento interno dei costi diretti e indiretti di assistenza sanitaria, cura e prevenzione dovuti alla crisi della COVID-19". Il consiglio dei governatori del meccanismo europeo di stabilità ha adottato il sostegno per la gestione della crisi pandemica il 15 maggio 2020.

A norma dell'articolo 2, paragrafi 3 e 4, del regolamento (UE) n. 472/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, uno Stato membro che riceve assistenza finanziaria precauzionale dal meccanismo europeo di stabilità è sottoposto a sorveglianza rafforzata quando tale assistenza è subordinata all'adozione di nuove misure politiche o quando lo Stato membro utilizza la linea di credito. A norma dell'articolo 3, paragrafo 2, dello stesso regolamento, gli obblighi d'informazione nell'ambito della sorveglianza rafforzata comprendono quelli di cui all'articolo 10 del regolamento (UE) n. 473/2013, ulteriormente specificati nel regolamento delegato n. 877/2013 della Commissione.

A norma del considerando 4 del regolamento (UE) n. 472/2013, "è opportuno che l'intensità della sorveglianza economica e di bilancio sia commisurata e proporzionata alla gravità delle difficoltà finanziarie incontrate e tenga nel debito conto la natura dell'assistenza finanziaria ricevuta." In linea con questo principio, il fatto di ricevere un prestito del MES per la ricapitalizzazione di istituzioni finanziarie non comporta obblighi d'informazione nell'ambito della sorveglianza rafforzata, compresi quelli di cui all'articolo 10 del regolamento (UE) n. 473/2013. Dato che, come i prestiti per la ricapitalizzazione di istituzioni finanziarie, il sostegno per la gestione della crisi pandemica mette a disposizione fondi destinati esclusivamente a coprire necessità specifiche, è giustificato allinearsi per quanto possibile a questo precedente disponendo obblighi d'informazione mirati.

In una lettera congiunta del 7 maggio 2020, il vicepresidente Dombrovskis e il commissario Gentiloni hanno annunciato l'intenzione di modificare il regolamento delegato n. 877/2013 della Commissione per specificare ulteriormente gli obblighi d'informazione applicabili agli Stati membri che utilizzano il sostegno per la gestione della crisi pandemica. Vista la portata molto specifica e limitata dello strumento, i relativi obblighi d'informazione dovrebbero pertanto riguardare esclusivamente l'uso effettivo dei fondi del sostegno per la gestione della crisi pandemica a copertura dei costi diretti e indiretti di assistenza sanitaria, cura e prevenzione dovuti alla crisi della Covid-19.

2. CONSULTAZIONI PRECEDENTI L'ADOZIONE DELL'ATTO

In linea con la convenzione d'intesa del 2016 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione, la Commissione ha consultato esperti degli Stati membri in merito al presente

regolamento delegato durante una riunione svoltasi l'8 giugno 2020. Rappresentanti del Parlamento europeo e del Consiglio hanno partecipato alla riunione in veste di osservatori.

3. ELEMENTI GIURIDICI DELL'ATTO DELEGATO

La modifica del regolamento delegato n. 877/2013 della Commissione stabilisce gli obblighi d'informazione applicabili agli Stati membri della zona euro sottoposti a sorveglianza rafforzata per aver utilizzato il sostegno per la gestione della crisi pandemica del meccanismo europeo di stabilità. La modifica introduce un nuovo articolo 2 bis in cui si specifica che, vista la portata molto specifica e limitata del sostegno per la gestione della crisi pandemica, gli obblighi d'informazione in questo contesto riguardano (esclusivamente) l'uso dei fondi del sostegno a copertura dei costi diretti e indiretti di assistenza sanitaria, cura e prevenzione dovuti alla crisi della Covid-19. Un nuovo allegato II contiene il relativo modulo per la trasmissione delle informazioni.

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE

del 19.6.2020

recante modifica del regolamento delegato (UE) n. 877/2013 che integra il regolamento (UE) n. 473/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sulle disposizioni comuni per il monitoraggio e la valutazione dei documenti programmatici di bilancio e per la correzione dei disavanzi eccessivi negli Stati membri della zona euro

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 473/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, sulle disposizioni comuni per il monitoraggio e la valutazione dei documenti programmatici di bilancio e per la correzione dei disavanzi eccessivi negli Stati membri della zona euro¹, in particolare l'articolo 10, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) Conformemente alla dichiarazione del consiglio dei governatori del meccanismo europeo di stabilità del 15 maggio 2020, gli Stati membri la cui moneta è l'euro possono ricevere assistenza finanziaria nell'ambito del sostegno per la gestione della crisi pandemica, basato sulla linea di credito soggetta a condizioni rafforzate del meccanismo europeo di stabilità e adeguato in funzione della situazione specifica derivante dalla pandemia di Covid-19.
- (2) In particolare, gli Stati membri che beneficiano del sostegno per la gestione della crisi pandemica non sono tenuti ad adottare nuove misure politiche. L'unico loro obbligo consiste nell'utilizzare la linea di credito per finanziare costi diretti e indiretti connessi ad assistenza sanitaria, cura e prevenzione dovuti alla pandemia di Covid-19.
- (3) A norma dell'articolo 2, paragrafi 3 e 4, del regolamento (UE) n. 472/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio², uno Stato membro che utilizza il sostegno per la gestione della crisi pandemica deve essere sottoposto a sorveglianza rafforzata.
- (4) A norma dell'articolo 3, paragrafo 2, dello stesso regolamento, si applicano gli obblighi d'informazione di cui all'articolo 10 del regolamento (UE) n. 473/2013, ulteriormente specificati nel regolamento delegato (UE) n. 877/2013 della Commissione³.

¹ GU L 140 del 27.5.2013, pag. 11.

² Regolamento (UE) n. 472/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, sul rafforzamento della sorveglianza economica e di bilancio degli Stati membri nella zona euro che si trovano o rischiano di trovarsi in gravi difficoltà per quanto riguarda la loro stabilità finanziaria (GU L 140 del 27.5.2013, pag. 1).

³ Regolamento delegato (UE) n. 877/2013 della Commissione, del 27 giugno 2013, che integra il regolamento (UE) n. 473/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sulle disposizioni comuni per il

- (5) Conformemente al regolamento (UE) n. 472/2013, è opportuno che l'intensità della sorveglianza economica e di bilancio sia commisurata e proporzionata alla gravità delle difficoltà finanziarie incontrate e tenga nel debito conto la natura dell'assistenza finanziaria ricevuta.
- (6) Il regolamento (UE) n. 877/2013 dovrebbe pertanto essere modificato di conseguenza.
- (7) Vista la portata molto specifica e limitata del sostegno per la gestione della crisi pandemica, è quindi opportuno definire gli obblighi d'informazione applicabili in tale caso. La struttura delle relazioni richieste quando uno Stato membro è soggetto alla procedura per i disavanzi eccessivi a norma dell'articolo 126 del TFUE o sottoposto a sorveglianza rafforzata per motivi diversi dall'uso del sostegno per la gestione della crisi pandemica dovrebbe rimanere invariata,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento delegato (UE) n. 877/2013 è così modificato:

- (1) l'articolo 1 è sostituito dal seguente:

"Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento stabilisce le specifiche relative ai contenuti delle relazioni che gli Stati membri la cui moneta è l'euro sono tenuti a presentare a norma dell'articolo 10, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 473/2013."

- (2) È inserito il seguente nuovo articolo 2 bis:

"Articolo 2 bis

Struttura e contenuto delle relazioni degli Stati membri sottoposti a sorveglianza rafforzata a norma dell'articolo 2, paragrafi 3 e 4, del regolamento (UE) n. 472/2013 per aver utilizzato il sostegno per la gestione della crisi pandemica del meccanismo europeo di stabilità

- 1. Se uno Stato membro è sottoposto a sorveglianza rafforzata unicamente per aver utilizzato il sostegno per la gestione della crisi pandemica del meccanismo europeo di stabilità, gli obblighi d'informazione nel corso dell'esercizio a norma dell'articolo 10 del regolamento (UE) n. 473/2013 riguardano l'uso dei fondi del sostegno per la gestione della crisi pandemica a copertura dei costi diretti e indiretti di assistenza sanitaria, cura e prevenzione dovuti alla crisi della Covid-19.

monitoraggio e la valutazione dei documenti programmatici di bilancio e per la correzione dei disavanzi eccessivi negli Stati membri della zona euro (GU L 244 del 13.9.2013, pag. 23).

2. Le relazioni comprendono la tabella riportata nell'allegato II."
- (3) Il titolo dell'allegato è sostituito dal seguente:
"ALLEGATO I".
- (4) È aggiunto il seguente nuovo allegato II:

"ALLEGATO II

Tabella da trasmettere a cadenza trimestrale

Costi connessi alla pandemia di Covid-19

	Anno 2020				Anno 2021(*)			
<i>In milioni di EUR</i>	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4
<i>Serie temporale dei dati effettivi all'inizio del trimestre oggetto della relazione</i>								
Costi di assistenza sanitaria, cura e prevenzione direttamente legati alla pandemia di Covid-19								
[Voce]								
[Altre voci, se pertinente] (**)								
Parte della spesa sanitaria pubblica complessiva che si stima sia stata sostenuta, direttamente o indirettamente, per far fronte all'impatto della Covid-19 sul sistema sanitario (***)								
[Voce]								
[Altre voci, se pertinente] (**)								
Altri costi indiretti di assistenza sanitaria, cura e prevenzione dovuti alla crisi della Covid-19								
[Voce]								
[Altre voci, se pertinente] (**)								

(*) L'ultimo anno del periodo di disponibilità o (se precedente) di un eventuale esborso del sostegno per la gestione della crisi pandemica è anche l'ultimo anno oggetto di relazioni, a meno che lo Stato membro non abbia ancora utilizzato tutti i fondi.

(**) Voci e sottovoci, a seconda delle necessità, corredate di spiegazioni pertinenti per consentire alla Commissione di effettuare una valutazione significativa.

(***) Questo può comprendere, fra l'altro, la spesa relativa a ospedali, cure e riabilitazione, assistenza ambulatoriale e riabilitazione, diagnosi, prodotti farmaceutici, prevenzione sanitaria, amministrazioni sanitarie e assistenza sanitaria a lungo termine.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri conformemente ai trattati.

Fatto a Bruxelles, il 19.6.2020

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN